

# Decreto Rilancio

## Contributo a fondo perduto

Illustrato  
dall' Agenzia delle Entrate



# Contributo a fondo perduto (Art. 25)

## Beneficio

Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"

## Destinatari

Soggetti titolari di partita IVA che:

- esercitano attività d'impresa
- esercitano attività di lavoro autonomo
- sono titolari di reddito agrario.

## Erogazione

L'erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell'IBAN intestato al richiedente.

Contestualmente all'accoglimento dell'istanza per la richiesta del contributo, l'Agenzia emette il mandato di pagamento.

# Requisiti

## PRIMO REQUISITO

I ricavi (art. 85 c. 1 lett. a) e b) del TUIR) o i compensi (art. 54 c. 1 del TUIR) dell'anno 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro.

Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa riferimento al volume d'affari 2019.

## SECONDO REQUISITO

Uno tra i seguenti:

- ammontare del fatturato e dei corrispettivi (con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione) del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019
- inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

# Determinazione contributo spettante

## Calcolo

La differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l'analogo ammontare di aprile 2019 deve essere moltiplicata per:

- 20%, se ricavi/compensi 2019 fino a 400.000 euro
- 15%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000
- 10%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000.

Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

## Casi particolari di calcolo

1. Soggetti con inizio attività tra gennaio e aprile 2019 o soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in Comune colpito da calamità in corso al 31 gennaio:
  - se la differenza tra fatturato e corrispettivi aprile 2020 e fatturato e corrispettivi aprile 2019 è negativa → differenza moltiplicata per la percentuale
  - se la predetta differenza è pari a zero o positiva → contributo minimo.
2. Soggetti con inizio attività da maggio 2019 → contributo minimo.

## Esclusione da tassazione

Il contributo a fondo perduto è escluso:

- dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap
- dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

# Presentazione istanze

## Contenuto dell'istanza

L'istanza deve contenere:

- Il CF del richiedente e dell'eventuale rappresentante
- Il CF dell'eventuale intermediario che la presenta
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti
- nel caso di contributo richiesto superiore a 150.000 euro, l'autocertificazione di regolarità antimafia
- l'IBAN del c/c intestato al soggetto richiedente.

## Delega agli intermediari

Possono presentare l'istanza, per conto del richiedente, gli intermediari di cui all'art. 3, c. 3, d.P.R. n. 322/98 (abilitati alla presentazione delle dichiarazioni) che, alternativamente:

- sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente
- Sono in possesso della delega "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici" (portale Fatture e Corrispettivi)
- dichiarano, nell'istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

## Periodo e modalità di presentazione

L'istanza può essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020 (per gli eredi che proseguono l'attività dei soggetti deceduti, il periodo di presentazione è 25 giugno – 24 agosto 2020).

L'istanza deve essere presentata in via telematica mediante:

- apposita procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell'Agenzia
- apposito software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.

Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro, va presentata via PEC con firma digitale.

# Antimafia

## Autocertificazione

Nel caso di importo del contributo richiesto superiore a 150.000 euro, il richiedente deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestando alternativamente:

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori non soggetti a infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 52 della legge 190/2012
- che né lui né alcuno dei soggetti sottoposti a verifica antimafia (tassativamente elencati nell'istanza) si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011.

## Controlli

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati, indipendentemente dagli importi, sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima.

Sia per i contributi di importo inferiore che per quelli di importo superiore a 150.000 euro, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

# Le ricevute

## Elaborazione delle istanze

Per ogni istanza elaborata, vengono messe a disposizione due ricevute:

- 1° ricevuta, che attesta solo la «presa in carico» dell'istanza
- 2° ricevuta, che attesta l' «accoglimento» e il mandato di pagamento del contributo.

Se l'istanza non supera i controlli viene rilasciata una ricevuta di scarto.

Tutte le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

## L'istanza sostitutiva e di rinuncia

È possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce quelle precedenti, se:

- nessuna di quelle inviate in precedenza ha già ottenuto la ricevuta di accoglimento
- i precedenti invii sono stati scartati.

È possibile inviare un'istanza di rinuncia totale al contributo; tale istanza può essere trasmessa anche successivamente al 13 agosto 2020.

# Controlli e sanzioni

L'Agenzia delle entrate effettua controlli sul contributo a fondo perduto sulla base dei poteri e delle disposizioni in materia di accertamento (art. 31 e seguenti del DPR 600/73).

Nel caso di indebita percezione del contributo, il soggetto percettore può restituirlo spontaneamente con i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti e fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano:

- la sanzione dal 100 al 200 per cento prevista all'art. 13 comma 5 del DLgs 471/1997
- la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni prevista all'art. 316-ter del Codice Penale.

Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta, si applicano:

- la pena della reclusione da 2 a 6 anni
- la confisca di beni e denaro prevista all'art. 322-ter del Codice Penale.